

**REGOLAMENTO PER L'ESONERO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
DA TASSE E CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE A CORSI DI STUDIO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA**
(D.R. n.915 del 21 luglio 2010)

Art. 1

Esonero tasse corsi di studio

A decorrere dall'a.a 2009/2010 il personale tecnico amministrativo dell'Università, è esonerato, a domanda, per un tempo massimo corrispondente alla durata legale del corso degli studi maggiorata di due anni, dal pagamento di tasse e contributi per l'iscrizione a corsi di studio dell'Ateneo: prima laurea, corsi già finanziati per intero con fondi esterni, scuole di specializzazione, nonché per l'iscrizione a corsi singoli.

Rimane l'obbligo a carico del dipendente di corrispondere la tassa regionale per il diritto allo studio e, ove dovuti, l'indennità di mora, i contributi di ricognizione, la tassa speciale per il recupero della decadenza, le tasse di laurea e di compilazione del diploma originale.

Art. 2

Esonero tasse corsi post lauream

Per i corsi che si autofinanziano solo tramite le tasse di iscrizione, queste sono ridotte del 50%, di cui la metà a carico del dipendente e l'altra metà a carico dell'Amministrazione.

La partecipazione del personale non può essere superiore al 30% del totale degli iscritti. Nel caso in cui il numero dei dipendenti superi tale percentuale, nell'ammissione ai corsi si terrà conto del seguente ordine di priorità:

1. personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (a parità di situazione si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, quindi della maggiore età anagrafica);
2. personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (a parità di situazione si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, quindi della maggiore età anagrafica).

Rimane l'obbligo a carico del dipendente di corrispondere la tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 3

Dottorato di ricerca

I dipendenti iscritti ad un corso di dottorato di ricerca che si avvalgono dell'aspettativa retribuita sono tenuti al pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi per l'intero importo.

Ai dipendenti che non usufruiscono dell'aspettativa retribuita è riconosciuta una riduzione del 75% delle tasse di iscrizione. Resta l'obbligo di versare la tassa regionale per il diritto allo studio e il contributo a titolo di premio assicurativo obbligatorio.

Nel caso in cui il dipendente in servizio intenda, in corso d'anno, usufruire del permesso per aspettativa, anche in modo frazionato, fino al limite massimo di 80 giorni lavorativi, si applica una riduzione pari al 50% delle tasse di iscrizione. Resta l'obbligo di versare i contributi annuali di cui al comma precedente.

Coloro che in seguito a verifica consuntiva, risulteranno aver usufruito di aspettativa superiore a 80 giorni lavorativi, avranno l'obbligo di corrispondere l'intero importo di tasse e contributi.

Art. 4

Riconoscimento attività formativa

Nei casi in cui l'Amministrazione stabilisca che la frequenza di un corso è riconosciuta come attività di formazione e/o aggiornamento, i dipendenti (individuati, se necessario, secondo lo stesso ordine di priorità di cui all'art. 2, comma 2) sono ammessi in modo totalmente gratuito ed anche nell'orario di lavoro: gli eventuali oneri finanziari gravano sull'Amministrazione.

Art. 5

Frequenza corsi

Qualora la frequenza delle lezioni ovvero delle attività dei corsi coincidano con l'orario di lavoro, il dipendente dovrà produrre specifica richiesta di autorizzazione, corredata da relativo piano di recupero delle ore stesse.

Art. 6

Norma finale

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione in materia.